

COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE "REIS" REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU" REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE "REIS" REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU"

INDICE

- ART. 1 PREMESSA
- ART. 2 PRINCIPI GENERALI E FINALITA' DEL PROGRAMMA
- ART. 3 DESTINATARI
- ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE
- ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO AL PROGRAMMA
- ART. 6 SOGLIE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e PRIORITA' DI ACCESSO
- **ART. 7 -** DEFINIZIONE DI ULTERIORI CRITERI SPECIFICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI
- **ART. 8 -** AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I SOLI BENEFICIARI DEL REIS
- **ART. 9 -** AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I SOLI BENEFICIARI DEL REI
- ART. 10 PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA
- ART. 11 GRADUATORIA DI AMMISSIONE
- ART. 12 REVOCA DEL BENEFICIO
- ART. 13 AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI
- ART. 14 RICORSO
- ART. 15 NORME DI RINVIO
- ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento detta per il triennio 2018 - 2020 le modalità di attuazione delle seguenti disposizioni regionali:

- 1. Legge Regionale 2 agosto, n. 18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- 2. Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29/05/2018, relativa all'approvazione delle Linee Guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
- 3. Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018 con la quale sono state approvate in Via definitiva le Linee Guida per il triennio 2018 2020 concernenti le modalità di attuazione;
- 4. Decreto n. 21 Rep. n. 3435 del 3 luglio 2018 dell'Assessore Sanità e dell'Assistenza Sociale Legge Regionale che decreta una ulteriore proroga per la scadenza di trasmissione da parte dei Comuni delle risultanze relative alle graduatorie comunali e della determinazione del fabbisogno dal 31 agosto al 17 settembre 2018;
- 5. Decreto n. 33 Rep. n. 4465 del 9 agosto 2018 dell'Assessore Sanità e dell'Assistenza Sociale Legge Regionale che decreta una ulteriore proroga per la scadenza di trasmissione da parte dei Comuni delle risultanze relative alle graduatorie comunali e della determinazione del fabbisogno dal 17 settembre 2018 al 17 ottobre 2018;

ART. 2 PRINCIPI GENERALI E FINALITA' DEL PROGRAMMA

La Regione Sardegna intende assicurare a ogni nucleo familiare, residente nel territorio isolano, la possibilità di superare la propria condizione di povertà ponendolo in condizione di avere accesso all'acquisizione e alla fruizione dei beni essenziali, nonchè la possibilità di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito con la L.R. n. 18 del 02 agosto 2016, il Reddito di Inclusione Sociale (REIS - "Agiudu Torrau"), quale contributo economico in favore di nuclei familiari che versino in condizioni di difficoltà economica;

La finalità che la RAS intende perseguire è quella di contrastare le situazioni di povertà e di esclusione sociale assicurando il coordinamento con le altre norme nazionali ed europee, intendendo il REIS una misura di natura complementare allo strumento del REI (Reddito di Inclusione attiva), in vigore su tutto il territorio nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 3 DESTINATARI

Sono destinatari del Programma REIS, in via generale:

- I beneficiari REI (Reddito di Inclusione nazionale);

- I nuclei familiari comunque composti, anche quelli unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente in Sardegna da un periodo non inferiore ai 24 mesi, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1 della L.R. n. 32/2016.

ART. 4 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Per poter avere accesso alla misura è necessario che:

- ✓ nessun componente del nucleo familiare percepisca trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiore a euro 800 mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- √ nessun componente il nucleo familiare sia beneficiario di NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego art. 1 D.Lgs n. 22 del 2015) o di ASDI (Assegno di Disoccupazione art. 16 D.Lgs n. 22 del 2015) o di altri ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- ✓ nessun componente il nucleo familiare possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta; sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- ✓ nessuno dei componenti il nucleo familiare possieda abbia la piena disponibilità di imbarcazioni da diporto;
- ✓ la certificazione ISEE in corso di validità posseduta dal nucleo familiare del richiedente non sia superiore a € 9.000.00;

ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO AL PROGRAMMA

Atteso che la Regione Sardegna prevede sia la possibilità di "aggiungere" ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REIS presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste negli Avvisi Comunali per l'individuazione dei destinatari REIS.

Il Programma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva concordato fra tutti gli attori coinvolti nel Programma (servizi sociali, servizi per l'impiego, ATS, Scuola , terzo settore).

ART. 6 SOGLIE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e PRIORITA' DI ACCESSO

Ai sensi del punto 2.1 delle Linee Guida Regionali sopra indicate, l'accesso al programma REIS è vincolato a diverse scale di priorità, alle quali corrispondono le soglie ISEE di riferimento come di seguito elencate:

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio Rel alla data di scadenza degli Avvisi Comunali di cui sopra.

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti al par. 6.2. delle linee guida.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al Rel. I nuclei familiari ammessi al Rel dal 1°gennaio 2018 alla data di scadenza degli Avvisi Comunali non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio Rel alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio Rel alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al Rel alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

ART. 7 DEFINIZIONE DI ULTERIORI CRITERI SPECIFICI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI

- All'interno di ciascuna categoria di priorità di cui all'art. 6 degli aventi diritto, nella graduatoria ha precedenza il nucleo familiare del richiedente che ha l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare con il numero maggiore di figli minori o studenti entro i 25 anni e, in caso di ulteriore parità, il richiedente il cui nucleo familiare ha un maggior numero di componenti;

ART. 8 AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I SOLI BENEFICIARI DEL REIS

In attuazione delle disposizioni contenute al punto 6.1 delle Linee Guida per il triennio 2018 - 2020 concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18 del 02 agosto 2016 approvate in via

definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018, vengono di seguito definiti i criteri oggettivi in base ai quali stabilire gli ammontare minimi e massimi per l'erogazione del sussidio economico, a parità di caratteristiche del nucleo familiare:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	CRITERIO OGGETTIVO STABILITO DAL COMUNE SOGLIA ISEE	ESNTITA' DEL SUSSIDIO MENSILE (Compatibilmente con le risorse disponibili)	DURATA DELL'EROGAZIONE Compatibilmente con le risorse finanziarie da stabilirsi in sede di progettazione
1	Soglia ISEE OLTRE I 3.000 EURO	€ 200.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 1.501.00 a € 3.000.00	€ 230.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 501.00 a € 1.500.00	€ 260.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 0.00 a € 500.00	€ 299.00	Min. 6 Max 9 mesi
	ı	ı	
2	Soglia ISEE OLTRE I 3.000 EURO	€ 300.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 1.501.00 a € 3.000.00	€ 330.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 501.00 a € 1.500.00	€ 360.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 0.00 a € 500.00	€ 399.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Louis agree of the control of the co	L a 400 00	
3	Soglia ISEE OLTRE I 3.000 EURO	€ 400.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 1.501.00 a € 3.000.00	€ 430.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 501.00 a € 1.500.00	€ 460.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 0.00 a € 500.00	€ 499.00	Min. 6 Max 9 mesi
		•	
4 e più	Soglia ISEE OLTRE I 3.000 EURO	€ 500.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 1.501.00 a € 3.000.00	€ 520.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 501.00 a € 1.500.00	€ 530.00	Min. 6 Max 9 mesi
	Soglia ISEE da € 0.00 a € 500.00	€ 540.00	Min. 6 Max 9 mesi

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva prevede una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziate per il REIS.

Per tutti i nuclei beneficiari, si stabilisce che l'erogazione monetaria avrà una durata di 6 (SEI) mesi, elevabili, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, a un massimo di 9 (NOVE) mesi in presenza di condizioni di bisogno e di elevata complessità degli interventi da attuare previsti nel progetto personalizzato, ad esempio quando vi siano all'interno del nucleo familiare beneficiario, minori per i quali si prevede la frequenza scolastica e formativa per un arco di tempo superiore ai sei mesi e/o percorsi di cura di uno o più componenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco , alcol e qualsiasi altro prodotto legato al gioco d'azzardo.

Nel caso in cui nel nucleo familiare, anche unipersonale, beneficiario del REIS sia presente una persona con problematiche di dipendenza patologica, il progetto di inclusione dovrà prevedere uno specifico intervento teso alla presa in carico del problema di dipendenza.

In questi casi, il Comune porrà in essere tutte le misure possibili volte ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare, prevedendo nel progetto personalizzato che il contributo economico sia gestito da persona diversa dal componente con problematiche di dipendenza patologica.

In caso di nucleo unipersonale, le risorse dovranno essere gestite da un responsabile individuato dal Comune.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto di inclusione attiva o sua rimodulazione.

L'importo del sussidio così come determinato resterà invariato per tutta la durata del Programma.

ART. 9 AMMONTARE MINIMO E MASSIMO DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO MENSILE PER I SOLI BENEFICIARI DEL REI

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, cosi come definito dalla Delibera Regionale sopra citata in relazione alla composizione del nucleo familiare, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano:

Numero Componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	Min. 6 Max 9 mesi
2	90 euro	Min. 6 Max 9 mesi
3	120 euro	Min. 6 Max 9 mesi
4 e più	150 euro	Min. 6 Max 9 mesi

ART. 10 PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

<u>L'inclusione attiva</u> costituisce l'aspetto fondamentale del Programma di Intervento regionale REIS.

Condizione essenziale, per il riconoscimento e l'inserimento nei programmi del REIS è quello della stipula di un "patto sociale" tra il beneficiario e l'amministrazione, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione a un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo e al raggiungimento di un'autonomia economica personale e familiare.

Per le ragioni sopra esposte l'adesione e la partecipazione attiva del cittadino avente diritto è una condizione vincolante e obbligatoria alla erogazione del beneficio economico, salvo le fattispecie indicate nelle Linee Guida emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna (Sono escluse da detto obbligo le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni di cui almeno uno con certificazione

d'invalidità grave superiore al 90% e le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/92 e dalla L.R. 20/97).

I percorsi di inclusione sociale avranno una durata massima di 12 mesi. La durata del progetto di inclusione può non coincidere con la durata dell'erogazione del sussidio monetario che ijn ogni caso ha una durata massima applicabile di 9 mesi.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS i beneficiari partecipano a percorsi di politiche del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione - formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 18/2016.

Fermo restando quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli Ambiti PLUS territorialmente competenti, per l'anno 2018, la Giunta Regionale ha stabilito che possano essere previste le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

- 1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
- 2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'equipe multidisciplinare costituita a livello di PLUS dagli Uffici di Piano.
- 3. Nel caso di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di Servizio.

Tenuto conto che in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie che verranno destinate dall'Amministrazione Comunale all'attuazione degli interventi attivabili, che nello specifico potranno essere i seguenti:

- 1. Servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- 2. Progetti d'inclusione attiva che costituiscano "buone prassi" applicabili in diversi contesti territoriali;
- 3. Promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- 4. Promozione e attivazione di progetti rivolti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età;
- 5. Promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- 2. Partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- 3. laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.

Oppure progettazione in capo all'Aspal

1 Patti di servizio progetti di sola inclusione lavorativa, sono predisposti dall'Aspal.

ART. 11 GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite all'art. 6 del presente Regolamento, nonchè sulla base degli ulteriori criteri specifici indicati all'art. 7 del del presente Regolamento, per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La graduatoria soddisferà i beneficiari a seconda delle disponibilità relative ai finanziamenti erogati annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 12 REVOCA DEL BENEFICIO

Si procederà alla revoca immediata del contributo concesso per coloro che:

- Omettono di informare i competenti uffici Comunali di qualunque cambiamento intervenuto nella loro situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- Interrompano senza alcun giustificato motivo, il Progetto di Inclusione Sociale e/o non adempiano in maniera appropriata e puntuale agli impegni sottoscritti nel suddetto progetto, così come definito in accordo con gli organi preposti, servizio sociale comunale e/o equipe multidisciplinare istituita a livello di Ambito PLUS competente.
- Pongano in essere comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto e/o attuino comportamenti lesivi per l'Amministrazione o per altri soggetti.
- Facciano un uso distorto del contributo economico elargito.
- Nel caso vengano meno le condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione nella graduatoria dei beneficiari.

•

ART. 13 AZIONE DI RIVALSA PER CONTRIBUTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso il REIS sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P. per le dichiarazioni false.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione Comunale si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

ART. 14 RICORSO

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

ART. 15 NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle seguenti disposizioni normative:

- L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
- L. 147/2017;
- Linee Guida Regionali per l'attuazione del Programma REIS approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018;
- Circolare INPS n. 172/2017;

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento si compone di n. 16 articoli ed entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.